



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3373/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3807/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 26 giugno 2026 la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 3807/TFNSVE/2025-2026, 3807 - Ricorso proposto dalla società ASD JUNIOR JESINA L (917163) contro la società A.S. JESINA S.R.L. (938107) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore FULIGNA ALESSANDRO (2473593) e BUZZO MANUEL (5720512)

In data 3 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori FULIGNA ALESSANDRO (matricola 2473593) e BUZZO MANUEL (matricola 5720512).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 231,00 (duecentotrentuno/00) per il calciatore Alessandro Fuligna e in euro 63,00 (sessantatre/00) per il calciatore Manuel Buzzo, come dalle citate attestazioni, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC..



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società AS JESINA S.R.L. alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Alessandro Fuligna e Manuel Buzzo nella misura complessiva di euro 294,00 (duecentonovantaquattro/00), in favore della società US JUNIOR JESINA L.

L'ESTENSORE

Lorenzo Soderò

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai